



Comune di Calatabiano
(Provincia di Catania)

Ordinanza n. 23 del 12.11.2010

OGGETTO: Adozione da parte dei sigg.ri Turnaturi Giorgio e Zappalà Salvatore di misure di messa in sicurezza dei propri terreni limitrofi all'alveo del Torrente S. Antonio.

IL SINDACO

premesso che, con esposto dei sig.ri Turnaturi Giorgio e Zappalà Salvatore, avanzato con nota prot. n. 15627 del 27.10.2010, è stata denunciata la fuoriuscita di liquami nell'alveo del torrente S. Antonio dalla condotta comunale ivi presente e conseguentemente l'impossibilità di accedere al proprio fondo per presupposti focolai epidemici che potrebbero eventualmente svilupparsi;

rilevato che, a seguito di sopralluogo effettuato dal personale dell'ufficio tecnico comunale unitamente ad agenti del corpo di polizia locale (come risulta dalla relazione prot. n. 16138 del 05.11.2010 e prot. n. 16537 del 12.11.2010), è emerso che l'accesso al fondo mediante apposito cancello limitante con l'alveo del torrente è compromesso dalla situazione di fatto rilevata per la quale il letto del corso d'acqua risulta essere del tutto impraticabile a causa delle profonde fenditure provocate dallo scorrimento delle acque, nonché della presenza costante di acqua di scorrimento;

rilevato che il Torrente S. Antonio, negli ultimi anni, a causa delle frequenti ed abbondanti precipitazioni temporalesche che si verificano durante le stagioni autunnale ed invernale, si trasforma in un corso d'acqua impetuoso, che in diversi suoi tratti a causa del materiale trasportato a valle, determina estesi allagamenti dei terreni limitrofi;

rilevato, altresì, che il carattere improvviso delle piogge e delle piene del torrente determinano un elevato pericolo per l'incolumità pubblica e privata di chiunque pratici l'attraversamento dell'alveo, con particolare riguardo alla posizione ed ubicazione del cancello d'ingresso del terreno di proprietà Turnaturi-Zappalà che trovasi sul limite della sponda destra, su un tratto in curva, per il cui accesso occorre guardare il torrente in un punto in cui non si consente la visibilità di eventuali onde di piene improvvise del corso d'acqua;

accertato, sulla base di quanto indicato nelle succitate relazioni tecniche di sopralluogo, che gli animali presenti all'interno del fondo agricolo sono costituiti da n. 5 galline e che il terreno è coltivato ad agrumeto e nespoletto;

dato atto che l'elevata pericolosità per l'incolumità privata data dalla situazione di fatto rilevata impone che l'ingresso del lotto di terreno dei sigg.ri Turnaturi e Zappalà venga adeguatamente messo in condizioni di sicurezza, modificandone l'ubicazione in diversa altra parte del medesimo lotto tale da non obbligare i proprietari alla percorrenza o all'attraversamento dell'alveo del torrente S. Antonio;

ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di obbligare i sigg.ri Turnaturi e Zappalà a non accedere al fondo di loro proprietà dal cancello d'ingresso attuale sino a quando non verrà costituito un nuovo accesso in condizione di totale sicurezza per la loro incolumità;

vista la nota del Responsabile del Servizio Ecologia dell'U.T.C. prot. n.16429 del 11.11.2010, con la quale si attesta l'avvenuta totale eliminazione dello sversamento fognario nell'alveo del torrente S. Antonio;

visto l'articolo 54, 4° comma, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica e privata;

ritenuto, a tal fine, sussistente l'interesse pubblico alla messa in sicurezza dell'immobile mediante l'eliminazione dell'accesso al terreno privato di proprietà dei sigg.ri Turnaturi e Zappalà, mediante l'attraversamento dell'alveo del torrente;

attesa la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del citato articolo 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

Per le superiori motivazioni,

nei confronti del signor Turnaturi Giorgio, nato a Calatabiano il 03.04.1947 residente in Catania, via De Parisio 36, e del signor Zappalà Salvatore, nato a Calatabiano il 01.09.1946 e ivi residente in via Calatabiano Pasteria 20, in qualità di comproprietari dei terreni così catastalmente identificati: foglio di mappa n. 14, particelle nn. 21 e 716, al fine di preservare l'incolumità pubblica e privata, ossia degli stessi e di chiunque acceda al predetto fondo, ad eseguire, entro il termine di 45 giorni:

- a) le opere necessarie per eliminare il cancello d'ingresso al fondo agricolo ed ubicarlo con una localizzazione diversa che non imponga l'attraversamento dell'alveo del torrente S. Antonio;
- b) Il divieto di accedere al fondo di proprietà sino a quando non vengano realizzati gli interventi sopra descritti ed in ogni caso sino a quando non si completa la stagione invernale.

DEMANDA

- ai proprietari in oggetto l'adempimento della presente ordinanza;

AVVERTE

- che responsabile del procedimento è il sig. geom. Antonino Fichera, responsabile del servizio protezione civile;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che la mancata esecuzione da parte dei proprietari intimati comporterà:
 - l'applicazione di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/00 e del vigente regolamento comunale sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, approvato con delibera di C.C. n. 42 del 04.08.2005, esecutiva ai sensi di legge;
 - gli interventi sostitutivi, consentiti dalla vigente normativa;

Si notifichi:

- ai signori, come sopra generalizzati;

Si demandi:

- al Messo Comunale la notifica della presente ordinanza;
- al Comandante del Corpo di polizia locale di eseguire gli accertamenti dell'ottemperanza della presente ordinanza;
- al Responsabile dell'area tecnica ed al responsabile del servizio di protezione civile la trasmissione agli enti sotto indicati;

Si comunichi:

- alla Prefettura – U.T.G. di Catania;
- ai Corpi locali delle Forze dell'ordine;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- all'Ufficio del Genio Civile di Catania;
- al Corpo Forestale Distretto di Giarre;
- al Dipartimento Regionale per la Protezione Civile – Servizio per la Provincia di Catania - Sant'Agata Li Battiati;

AVVERTE ALTRESI

- ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi", che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Catania, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del presente atto al destinatario, ovvero, in alternativa:

- con ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dal medesimo termine.



IL SINDACO

Antonio Petralia